



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati del progetto Giustizia on line (GOL)" del Programma di riduzione dei tempi della giustizia civile, finanziato nell'ambito del Piano di azione coesione
CIG 5875058B39**

Quesito n.1

Nel caso di una costituenda ATI in cui la mandataria abbia realizzato nel periodo di riferimento la quota di fatturato richiesta con servizi analoghi resi alla Pubblica Amministrazione ed in particolare nel settore della giustizia mentre la mandante abbia realizzato, per la rispettiva quota di attività, servizi analoghi resi alla pubblica amministrazione ma non nel settore della giustizia, il requisito di natura tecnica richiesto dal disciplinare di gara può dirsi posseduto complessivamente dalla costituenda ATI?

Risposta quesito n.1

Si rimanda alla risposta n.3 su **Quesiti 17 settembre 2014**

Quesito n.2

In relazione al requisito di natura tecnico-organizzativa il disciplinare di gara prescrive che il soggetto proponente attesti una capacità tecnica, attraverso servizi realizzati nell'ultimo triennio in materie analoghe a quelle dell'oggetto di gara, per un importo pari a quello della base d'asta. Nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto

Risposta quesito n.2

Si conferma l'applicazione del punto 7 della determinazione dell'AVCP n.2/2012 ove si ritiene possibile l'utilizzo dell'avvalimento anche interno alle imprese facenti parte di uno stesso raggruppamento che presenti un'unica offerta. In questo caso il ricorso all'avvalimento è consentito a condizione che i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti dall'impresa avvalsa in

<p>per una quota pari almeno al 60% dalla mandataria, mentre per il rimanente 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%. Fermo restando il soddisfacimento dell'intero requisito da parte del RTI nel suo complesso, nel caso in cui una o più delle imprese partecipanti al RTI in qualità di mandanti non riescano a soddisfare il requisito richiesto secondo le percentuali prescritte, si chiede conferma della possibilità che queste ultime possano avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento previsto dal codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 (chiarito dall'AVCP nella determinazione n. 2 del 01 agosto 2012), di parte del requisito di capacità tecnica posseduto dall'impresa capofila al fine di rispettare le prescrizioni contenute nel disciplinare e indicate in premessa.</p>	<p>misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I</p> <p>Parimenti, anche in caso di RTI, il principio dell'avvalimento presuppone che in sede di gara qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse attraverso la produzione di specifica prova</p>
<p>Quesito n.3</p> <p>Come descritto a pag. 14, punto 7. del Disciplinare di gara, il controllo dei requisiti viene effettuato (trasmettendo certificati di buon esito, contratti e copia delle fatture) ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti: quindi <u>dopo</u> l'apertura delle buste di gara? E <u>in aggiunta</u> è previsto il controllo attraverso il sistema AVCP tramite la BDNCP?</p>	<p>Risposta quesito n.3</p> <p>Riguardo il momento della verifica, si richiama il punto 6 della Determinazione dell'AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014 (Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) che risolve l'incertezza interpretativa nel senso che la verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a concorrere esaurita la fase dei riscontri formali circa la regolarità delle stesse.</p> <p>Per quanto riguarda la modalità di verifica ai sensi dell'art.48 Codice degli appalti del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, si richiama il disposto del punto 7 della succitata Determinazione AVCP che prevede che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti speciali dovrà essere acquisita con il ricorso alla BDNCP resa disponibile sul sistema AVCPass, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall'art. 6 della citata Deliberazione.</p> <p><i>(Articolo 6 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario</i></p> <p><i>1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono</i></p>

acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:

- a. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;*
- b. Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;*
- c. Documenti forniti dagli Operatori Economici.*

2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a) includono:

- a. Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;*
- b. Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;*
- c. Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate;*
- d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).*

3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b) include:

- a. le Attestazioni SOA;*
- b. i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l'inserimento nell'apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 ottobre 2010;*
- c. certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;*
- d. le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.*

4. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara)

	<p>Per approfondimento si rinvia alle FAQ AVCPass per Operatore Economico: O-Gestione Pass Operatore economico, faq nn.O.17 e O.18 concernenti condizioni applicative del citato art.6, P-Gestione Libreria, per modalità inserimento documentazione da parte operatore economico in Libreria virtuale (http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/FaqAvcpass)</p>
<p>Quesito n.4</p> <p>Al “punto 5.4 Gruppo di lavoro” e al “punto 9.3 busta B Offerta Tecnica” del disciplinare di gara è richiesto l’inserimento dei CV e delle dichiarazioni di impegno delle figure impiegate. Si chiede se è possibile inserire in busta A gli originali e in Busta B le fotocopie oppure se è richiesta la presentazione sia in Busta A che in Busta B degli originali</p>	<p>Risposta quesito n.4</p> <p>A parere dello scrivente RUP, poiché sia al punto 5.4 che al punto 9.3 del disciplinare di gara è richiesta la sottoscrizione della documentazione, rispettivamente richiesta ai fini della partecipazione alla gara e ai fini della valutazione dell’offerta, la documentazione dovrebbe opportunamente essere prodotta in entrambi i casi in originale.</p>
<p>Quesito n.5</p> <p>A pagina 6 del capitolato tecnico è scritto quanto segue: “Le competenze spettanti ai componenti il gruppo di lavoro andranno calcolate con riferimento ai parametri di costo, già stabiliti per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 2 febbraio 2009 n.° 2”.</p> <p>Atteso che tale Circolare risulta applicabile esclusivamente ai “soggetti promotori” o “beneficiari” di iniziative tipicamente legate alle attività cofinanziate dal FSE (attività formativa o servizi alla persona) nel rispetto del principio generale dei “costi reali” mentre non risulta applicabile alle procedure aventi ad oggetto gli appalti pubblici di servizi dove gli operatori economici non possono “ex lege” applicare il suddetto principio di rendicontazione dei costi reali a causa della necessità di perseguimento del lucro di impresa, si richiede una conferma dell’interpretazione degli atti di gara se i parametri di costo relativi alle risorse umane cui riferirsi (Consulenti di Fascia A, B e C da considerare al lordo di Irpef, al netto di IVA e</p>	<p>Risposta al quesito n.5</p> <p>Si conferma che il rinvio alla circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguarda i parametri di costo relativi alle figure professionali di cui al punto 3 del Capitolato e che tali parametri sono da considerarsi quale limite massimo di tariffa applicabile ai fini del calcolo delle competenze spettanti a ciascun componente del team di lavoro.</p>

<p>della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, così come indicati nella Circolare 2/2009), siano da considerarsi quale limite massimo di tariffa applicabile ad ogni giornata/uomo corrispondente alle figure professionali indicate dal concorrente nel team di lavoro.</p>	
<p>Quesito n.6</p> <p>Si chiede di confermare se la partecipazione alla procedura di gara in oggetto è incompatibile con la realizzazione anche solo di uno dei progetti del Programma GoL per la riduzione dei tempi della giustizia civile (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo “Progetto PCT SUD – Giustizia On Line dei servizi per assistenza organizzativa agli utenti e stakeholders e del supporto al change management – “Piano di azione e coesione. Priorità Giustizia Civile” - Progetto “PCT Giustizia on line” – degli uffici Giudiziari della Regione Sicilia, Distretto di Catania e Messina“), sia in qualità di aggiudicatario (anche in RTI) sia di subappaltatore, nell'ambito delle specifiche procedure di gara promosse dai CISIA territoriali.</p>	<p>Risposta quesito n.6</p> <p>Si rimanda alla risposta n.1 su Quesiti 17settembre 2014</p>